



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE “ Isp. C. Domenico Musso”
Ufficio Polizia Stradale – Viabilità – Segnaletica

ORDINANZA n. 92 del 28/11/2022 di regolamentazione della circolazione stradale.

Oggetto: Proroga della chiusura al transito veicolare nella via Capelvenere nel tratto di strada dalla piazza Castello al n.c. 2/A della stessa via. Diffida per eliminazione del pericolo e ripristino dello stato dei luoghi.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE P.O.

Premesso, che in data 31/10/2022 è stata emanata Ordinanza n. 86 di chiusura al transito veicolare nella via Capelvenere nel tratto di strada dalla piazza Castello al n.c. 2/A della stessa via a seguito della caduta di calcinacci dal palazzo sito nella via Capelvenere dal n. c 2 al n.c. 2/a denominato “Palazzo Ficalora”;

che con la medesima Ordinanza veniva disposto tra l'altro a carico dei proprietari la messa in sicurezza dell'immobile nei confronti del pericolo di caduta calcinacci al fine di poter ripristinare la pubblica circolazione veicolare e pedonale;

Considerato che ad oggi, pur essendo stati posti in essere provvisori accorgimenti necessari per la salvaguardia della pubblica incolumità, l'immobile non è stato ancora messo in definitiva sicurezza;

che il permanere del divieto di transito nella via Capelvenere comporta notevoli disagi per gli utenti della strada che sono costretti a percorrere strade alternative;

Sentita in merito l'Amministrazione Comunale la quale ritiene opportuno di dover diffidare i proprietari dell'immobile all'eliminazione in tempi brevi del pericolo di caduta di calcinacci attraverso l'esecuzione dei necessari lavori di messa in sicurezza;

Ritenuto che per motivi di interesse pubblico, per esigenze di carattere tecnico e per la salvaguardia della pubblica incolumità si rende pertanto necessario mantenere nella suddetta via il divieto di transito fino alla definitiva messa in sicurezza dell'immobile attraverso l'esecuzione di opere che eliminino la caduta di calcinacci che, deve essere determinata con data certa;

Visto il T. U. n. 267/2000;

Letti gli artt. 5 e 7 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 ed il relativo Regolamento d'Esecuzione

O R D I N A

di mantenere la chiusura temporanea al traffico veicolare e pedonale della via Capelvenere nel tratto di strada dalla piazza Castello al n.c. 2/a della stessa via, prospiciente il palazzo denominato “Ficalora”, con esclusione dei residenti e delle attività commerciali e professionali ivi esistenti che potranno accedere al predetto palazzo attraverso una mantovana paramassi di protezione, realizzata da parte una ditta privata incaricata dai proprietari di detto condominio, posta a tutela dell'ingresso pedonale, **fino al completamento dei lavori di messa in sicurezza dell'immobile e all'eliminazione definitiva del pericolo di caduta calcinacci, lavori che dovranno essere completati entro e non oltre 30 giorni a fare data dalla notifica della presente Ordinanza all'Amministratore del condominio.**

DIFFIDA

L'amministratore del Condominio del palazzo "Ficalora" a voler far ripristinare lo stato dei luoghi nella via Capelvenere entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

La presente ordinanza è resa nota agli utenti della strada mediante la posa della prescritta segnaletica contrassegnata dal predetto numero di ordinanza, la pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet del Comune di Ribera e ove necessario dalle segnalazioni degli Agenti addetti alla Polizia Stradale.

Avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso entro il termine di 60 giorni dall'adozione e/o pubblicazione del provvedimento *de quo*, con le seguenti forme e modalità:

- il ricorso deve contenere, oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica.
- Il ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37 del C. d. S. è notificato all'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale del Ministero dei Lavori Pubblici e all'Ente in intestazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
- La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, salvo che ricorrano ragioni d'urgenza, nel qual caso l'ente competente può deliberare di darvi provvisoria esecuzione.
- L'esecuzione provvisoria è comunicata al ricorrente e all'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale del Ministero dei Lavori Pubblici mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
- Il ricorso è deciso dal Ministro dei Lavori Pubblici, previo istruttoria dell'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dello stesso.
- La decisione è comunicata dal Ministro al ricorrente e all'ente competente, che è tenuto a conformarsi ad essa.
- Avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso giurisdizionale al T. A. R. Sicilia o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dall'adozione e/o pubblicazione del provvedimento *de quo*. Per le violazioni all'ordinanza di cui in narrativa trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni di cui alla presente ordinanza.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Isp. Capo Carmelo Novara

Il Comandante della Polizia Locale P.O.
F.to Comm. Ruvolo Ciro